Comune di MEANA DI SUSA Provincia di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI



CAPITOLO 1 - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOZIZIONI GENERALI

- ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2. CAMPO DI APPLICAZIONE
- ART. 3. PRINCIPI E CONTENUTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO
- **ART. 4. DEFINIZIONI**
- ART. 5. CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- ART. 6. ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI AI RIFIUTI URBANI
- ART. 7. COMPETENZE DEL COMUNE

CAPITOLO 2 GESTIONE RIFIUTI URBANI

- ART. 8. OGGETTO DEL SERVIZIO E PRINCIPI GENERALI
- ART. 9. MODALITA DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI
- ART. 10. TERRITORIO COPERTO DAL SERVIZIO

CAPITOLO 3 - RACCOLTA DIFFERENZIATA

- ART. 11. FINALITÀ E MODALITÀ OPERATIVE
- ART. 12. RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE SU CHIAMATA
- ART. 13. ECOCENTRO CONSORTILE
- ART. 14. FRAZIONE VERDE
- ART. 15. COMPOSTAGGIO DOMESTICO
- ART. 16. RIFIUTI SOLIDI URBANI NON DIFFERENZIABILI
- ART. 17. CARTA, CARTONE E TETRAPACK
- ART. 18. VETRO
- ART. 19. PLASTICA, ACCIAIO E ALLUMINIO
- ART. 20. PILE E BATTERIE
- ART. 21. FARMACI E MEDICINALI
- ART. 22. INDUMENTI USATI
- ART. 23. RIFIUTI INGOMBRANTI
- ART. 24. MATERIALI INERTI PROVENIENTI DA PICCOLE DEMOLIZIONI DOMESTICHE
- ART. 25. LEGNAME E MANUFATTI IN LEGNO ESCLUSI GLI SCARTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO
- ART. 26. PNEUMATICI COMPONENTI ELETTRONICI CARTUCCE ESAUSTE DI TONER PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI

<u>CAPITOLO 4 - ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA</u>

- ART. 27. CESTINI STRADALI
- ART. 28. RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO
- ART. 29. PULIZIA AREE MANIFESTAZIONI
- ART. 30. PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE E PRIVATE
- ART. 31. PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI
- ART. 32. DEIEZIONI CANINE
- ART. 33. AREE DI SOSTA TEMPORANEA
- ART. 34. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI

CAPITOLO 5 – OBBLIGHI E DIVIETI

- ART. 35. DIVIETI
- ART. 36. OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
- ART. 37. OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI

CAPITOLO 6 - NORME FINALI

ART. 38. ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

ART. 39. CONTROLLI

ART. 40. OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 41. SANZIONI

ART. 42. ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

ART. 43. VARIAZIONI NON SOSTANZIALI ALLE PRESENTI NORME

Capitolo 1 - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOZIZIONI GENERALI

ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina il servizio di gestione dei rifiuti in tutte le varie fasi di filiera: conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.

Il presente Regolamento è stato redatto ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22 - attuativo delle direttive comunitarie 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio – nonché al Decreto Legislativo 8 novembre 1997 n. 389 (Decreto Ronchi bis), alla legge 9 dicembre 1998 n. 426 (Decreto Ronchi ter) e dell'art. 198 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ed è coerente con le altre norme vigenti in materia.

ART. 2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono oggetto del presente regolamento:
□ le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani
🗆 le modalità del servizio raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani al fine di garantire una
distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
□ le modalità di raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
□ le disposizioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi che possono provocare
problemi di impatto ambientale ad es. oli minerali, batterie per automobile, pile esauste, ecc.;
□ le disposizioni per la raccolta differenziata di materiali inerti derivanti da costruzione e demolizione
provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche;
□ le disposizioni per la raccolta differenziata di rifiuti assimilati agli urbani di origine sanitaria derivant da strutture pubbliche e private;
□ le modalità di raccolta dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani;
□ il trasporto e il conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche
tipologie di rifiuti.
Le disposizioni del presente regolamento non si applicano a:
□ le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
🗆 gli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue;
□ i rifiuti radioattivi;
□ i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
□ le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose
utilizzate nelle attività agricole ed in particolare i materiali litoidi o vegetali e le terre da coltivazione,
anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati
nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, anche dopo trattamento in impianti
aziendali ed interaziendali agricoli che riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni dei
materiali di partenza;
□ le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, nor
entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di
affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, nel rispetto della vigente normativa;
□ i materiali esplosivi in disuso;
🗆 i materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili
tal quale come prodotto, in misura superiore ai limiti stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente

25 ottobre 1999, n. 471 e s.m.i.; □ il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo; 🗆 il materiale litoide estratto da corsi d'acqua, bacini idrici ed alvei, a seguito di manutenzione disposta dalle autorità competenti; Resta ferma la disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative a sottoprodotti di origine animale non destinate al consumo umano, che costituisce disciplina esaustiva ed autonoma nell'ambito del campo di applicazione ivi indicato. ART. 3. PRINCIPI E CONTENUTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO La gestione dei rifiuti, di qualsiasi provenienza, costituisce attività di interesse pubblico e come tale è disciplinata dal presente regolamento al fine di garantire la protezione dell'ambiente e dell'uomo. Il regolamento disciplina il sistema di gestione rifiuti sul territorio e definisce controlli efficaci al fine di garantire gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici. Il cittadino-utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti sia nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari nonché nell'impegno al ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte. La gestione del Rifiuto deve essere effettuata osservando i seguenti criteri generali: □ ridurre la produzione dei rifiuti; promuovere la cultura del riutilizzo dei beni al fine di allungarne il ciclo di vita; definire un sistema di filiera che miri ad ottenere un reale recupero della materia; prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, che sia acqua, aria, suolo, flora e

u evitare di danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati dalla normativa vigente; L'organizzazione, la definizione delle modalità e delle frequenze del servizio sono stabiliti, nel rispetto della normativa vigente e del presente Regolamento, dall'Amministrazione attraverso il Contratto di Servizio con il gestore ovvero con propri atti nei casi di gestione diretta, tenendo conto dei vari aspetti tecnico-economici, alla scopo di garantire una corretta tutela igienico sanitaria contenendo i costi del servizio a carico della collettività.

ART. 4. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

fauna;

- A. **RIFIUTO**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie dell'allegato A del D.Lgs. n. 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- B. **IMBALLAGGIO**: il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo
- C. **IMBALLAGGIO PRIMARIO**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore.
- D. **IMBALLAGGIO SECONDARIO**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche.
- E. **IMBALLAGGIO TERZIARIO**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali,

ferroviari marittimi ed aerei.

banchi alimentari.

- F. **RIFIUTI DOMESTICI**: rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.
- G. **RIFIUTI ASSIMILATI**: i rifiuti non pericolosi provenienti da attività agricole, attività artigianali, attività commerciali, attività di servizio, ospedali e istituti di cura affini, attività industriali con esclusione dei rifiuti provenienti dai locali di lavorazione.
- H. **RIFIUTI URBANI PERICOLOSI**: pile, farmaci, contenitori marchiati T (sostanze tossiche) e/o F (sostanze infiammabili) batterie per auto, altri prodotti pericolosi di impiego domestico quali olii vegetali ed animali residua della cottura di alimenti;
- I. FRAZIONE SECCA O RIFIUTO SECCO: i materiali il cui contenuto di umidità non sia superiore al 10%.
- J. FRAZIONE PUTRESCIBILE O RIFIUTO UMIDO: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità e di materiale organico presenti nei rifiuti urbani e assimilabili (es. residui alimentari e ortofrutticoli).
- K. RIFIUTO SECCO RICICLABILE: la frazione del rifiuto secco passibile di recupero, riciclaggio e riutilizzo.
- L. **VETRO**: i contenitori di vetro di qualunque colore utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, purché non tossiche.
- M. **BARATTOLI O SCATOLAME**: si intendono i contenitori in alluminio, acciaio o banda stagnata.
- N. CARTA: i giornali, le riviste, i libri, la carta utilizzata da uffici sia privati che pubblici, ed il cartone; sono esclusi tutti i tipi di carta accoppiata ad altri materiali (es. carta plastificata, contenitori poliaccoppiati, ecc.).
- O. **PLASTICA**: si intendono gli imballaggi previsti dall'accordo di programma quadro sottoscritto tra ANCI e CONAI l'8 /7/99.
- P. **RIFIUTI VERDI O RIFIUTI VEGETALI**: gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato.
- Q. **RIFIUTI INGOMBRANTI**: beni di consumo durevoli, di arredamento, e/o di uso comune, derivanti dalla loro sostituzione e/o rinnovo (p.e. materassi, mobili), i materiali ferrosi ingombranti di uso domestico, i mobili e legname.
- R. **BENI DUREVOLI**: si intendono i beni di cui all'art. 44 del D. Lgs n° 22 del 05. 02. 1997 e distintamente lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, surgelatori, condizionatori d'aria, monitor TV e PC.
- S. **SPAZZATURA STRADALE**: i rifiuti raccolti durante il normale servizio di pulizia delle strade. Sono pertanto da individuare in detta categoria la polvere stradale, la fanghiglia, la sabbia, la ghiaia, compresa quella giacente nelle caditoie dell'acqua meteorica, i rifiuti giacenti sul sedime stradale pubblico o ad uso pubblico, i detriti, i rottami, i cocci, il fogliame, i rami secchi, ecc. T. **MERCATALI**: i rifiuti provenienti dai mercati ortofrutticoli o di mercati con prevalenza di
- U. **RIFIUTI CIMITERIALI**: i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale (con esclusione peraltro delle salme) e in particolare resti di indumenti, feretri, materiali di risulta provenienti da attività di manutenzione del cimitero, estumulazioni ed esumazioni (Art. 7, comma 2, lettera f del D. Lgs. 5.2. 1997 n° 22) classificati come rifiuti urbani, con esclusione dei residui di fiori e vegetali in genere, cere, lumini, addobbi, corone funebri, carta, cartone, plastica e altri scarti derivabili da operazioni di pulizia e giardinaggio assimilabili a verde ed agli RSU e dei materiali lapidei.
- V. **CONFERIMENTO**: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
- W. **RACCOLTA**: le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto; tra le operazioni di raccolta sono da considerare: le operazioni di spazzamento, le operazioni di trasbordo, le operazioni di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti, a condizione che siano effettuate

in apposite stazioni di conferimento;

- X. **RACCOLTA DIFFERENZIATA**: le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita di frazioni separate dei rifiuti;
- Y. **RACCOLTA DOMICILIARE**: la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati.
- Z. RACCOLTA SU CHIAMATA: la raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata previamente con l'ente gestore;
- AA. **SPAZZAMENTO**: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, e sulle rive dei torrenti e dei fiumi.
- BB. CERNITA: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo;
- CC. **RECUPERO**: le operazioni indirizzate ad ottenere l'impiego dei rifiuti per l'ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia.
- DD. TRASPORTO: le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- EE. **TRATTAMENTO**: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti;
- FF. **SMALTIMENTO FINALE**: il deposito finale in appositi impianti sul suolo o nel suolo dei rifiuti.

ART. 5. CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti **urbani** e rifiuti **speciali**, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti **pericolosi** e rifiuti **non pericolosi**.

Sono **rifiuti urbani** quelli individuati all'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 22/97:

- □ *i rifiuti domestici*, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione (di cui all'Art.7, comma 2 lettera a, del D.Lgs 22/97):
- frazione organica: comprendente scarti alimentari e da cucina a componente fermentescibile;
- frazione secca: i rifiuti non recuperabili;
- frazione secca recuperabile: gli scarti reimpiegabili eventualmente previo trattamento nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.);
- rifiuti potenzialmente pericolosi: pile, farmaci, contenitori marchiati T (sostanze tossiche) e/o F (sostanze infiammabili), batterie per auto, e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;
- rifiuti ingombranti di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili e/o commerciali in genere che per peso e volume non sono conferibili al sistema di raccolta ordinario;
- □ i *rifiuti speciali non pericolosi* assimilati agli urbani provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da uso di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità (ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g del D. Lgs. 22/97); i rifiuti assimilati sono distinti con le medesime sottocategorie dei rifiuti domestici;
- □ *i rifiuti provenienti dallo spazzamento* delle strade e i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti
- sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- □ *i rifiuti vegetali* provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, aiuole e aree cimiteriali;
- □ *i rifiuti cimiteriali* provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da

attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai precedenti punti.

Sono ritiuti speciali quelli derivanti da:
□ attività agricole e agro-industriali,
attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di
scavo;
□ <i>lavorazioni industriali</i> , fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lettera f-quater) del D.Lgs.
22/97 s.m.i;
□ lavorazioni artigianali,
□ attività commerciali,
□ attività di servizio;
🗆 attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri
trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
□ attività sanitarie;
□ i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
□ i veicoli motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
combustibile derivato da rifiuti.

Sono **pericolosi i rifiuti** non domestici precisati nell'allegato D del D. Lgs. 22/1997 sulla base degli allegati G, H ed I del D.Lgs. 22/97, e generati dalle attività produttive, contenenti un'elevata quantità di sostanze inquinanti. Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 22/1997 allo smaltimento dei Rifiuti Speciali, così come classificati dal precedente punto sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

ART. 6. ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI AI RIFIUTI URBANI

In attesa della emanazione delle norme statali e regionali contenenti i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali di cui alla lettera b) dell'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 22/1997, per la determinazione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani si fa riferimento ai criteri di seguito riportati. Sono qualitativamente assimilati agli urbani, i rifiuti non pericolosi derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, i rifiuti di cui al punto 1.1.1., lett. a della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/07/1984, che a titolo esemplificativo e non esaustivo sono:

- imballaggi in genere (carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fristi, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica; cellofan, cassette, pallet;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e iuta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;

- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2 del terzo comma dell'art. 2 del DPR 915/82;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite alimentari deteriorate, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse ed esauste e simili;
- scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite alimentari deteriorate, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse ed esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ... etc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali;

Con le seguenti limitazioni:

- ad esclusione dei rifiuti provenienti da lavorazioni industriali;
- i rifiuti provenienti da attività artigianali, commerciali, agricole e di servizi sono assimilati fino al limite massimo di Kg. 8 x mq. all'anno, pertanto la privativa comunale opera fino al limite predetto. Le attività rientranti nel limite suddetto dovranno produrre dichiarazione autocertificata relativamente al quantitativo dei rifiuti prodotti. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, in proprio o per il tramite del gestore del servizio, adeguati controlli per verificare che le attività in oggetto non conferiscano al servizio pubblico, quantitativi di rifiuti superiori ai limiti su indicati;
- è vietato introdurre gli imballaggi terziari nel normale circuito dei rifiuti ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs 22/97, ed è pertanto fatto obbligo ai produttori di provvedere al loro recupero a proprie spese. Gli imballaggi secondari potranno essere conferiti al servizio pubblico solo tramite la raccolta differenziata secondo le modalità stabilite dal gestore. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, in proprio o per il tramite del gestore del servizio, controlli a campione per la verifica dell'effettivo avvio a recupero dei predetti imballaggi.

Nei casi in cui gli utenti sono autorizzati a conferire i propri rifiuti assimilati nei contenitori predisposti per i rifiuti ordinari, le avvertenze ed i divieti da osservare sono di seguito specificati:

- □ i materiali immessi nei cassonetti devono essere rigorosamente classificabili come rifiuti assimilati agli urbani, rimanendo a carico dell'utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi;
- all'interno di sacchi o involucri di adeguata capacità, non eccessivamente voluminosi per i contenitori stessi che li devono ricevere; i quantitativi di rifiuti assimilati conferibili nei contenitori per la raccolta domiciliare non devono in nessun caso superare il limite massimo di assimilabilità sopra enunciato.

Procedendo all'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi gli stessi restano nell'ambito del servizio

comunale di raccolta e smaltimento e le aree in cui tali rifiuti sono prodotti restano assoggettati alla relativa tassa comunale.

ART. 7. COMPETENZE DEL COMUNE

Anche in conformita alle disposizioni del Consorzio di Bacino, al Comune competono le seguenti
attività con diritto di privativa, alle quali può provvedere direttamente o mediante azienda
municipalizzata o consorzio tra Comuni o concessione ad imprese pubbliche, private o a società miste,
o associazioni di volontariato senza fini di lucro o cooperative sociali, senza necessità di preventivo
assenso dell'eventuale ditta Appaltatrice:
□ la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi compreso il controllo del corretto svolgimento
delle azioni di conferimento dei rifiuti da parte del privato, di raccolta e smaltimento dei rifiuti da
parte della società incaricata e della nettezza e igiene urbana;
□ la determinazione delle più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti
in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, nonché
all'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi d'opera impiegati per la raccolta, e stabilire le
capacità adeguate di volumetria dei contenitori di raccolta che, in funzione del loro numero e della
frequenza di svuotamento, assicurano la raccolta di tutti i rifiuti previsti dal servizio pubblico in
relazione all'entità, tipologia e densità apparente dei rifiuti stessi;
□ la pulizia e lo spazzamento di tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico, intendendosi quest'ultime le
aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta;
□ l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di
riduzione della produzione dei rifiuti, nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti
che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti
urbani;
□ l'individuazione e la realizzazione di apposite piazzole ed aree per il posizionamento di contenitori
stradali o punti di raccolta dei rifiuti urbani;
□ l'attività informativa nei confronti dei cittadini, allo scopo sia di informare sui servizi svolti, sia di creare
una più diffusa coscienza ambientale nei cittadini e sensibilizzare il gestore all'innovazione tecnologica del
servizio di raccolta e garantire l'idoneità ed il rinnovo delle attrezzature e dei mezzi operativi;
□ l'emissione di atti finalizzati a regolamentare quanto segue:
- l'individuazione delle aree e dei perimetri dei servizi di asporto rifiuti urbani e di spazzamento;
- le modalità di conferimento al servizio di raccolta delle varie tipologie di materiali;
1 0
- l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
I'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria I'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria
competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o
dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga
alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti;
l'emissione di ordinanza del sindaco di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di
abbandono dei rifiuti sul suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art.14 del D.Lgs. 22/97 e
successive modifiche ed integrazioni;
l'adozione dei provvedimenti di diffida nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti a
provvedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza di bonifica e di ripristino ambientale
delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento, ai sensi dell'art. 17,
comma 3, del D.Lgs. 22/97;
l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e
ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza
riguardi un'area compresa nel solo territorio comunale ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. n.
22 /97 e secondo le procedure previste dallo stesso disposto normativo e dal D.M. 25.10.1999,

n.471.

La privativa non si applica, alle attività di recupero dei rifiuti assimilati, i quali pertanto possono essere conferiti a cura del produttore sia al servizio pubblico di raccolta sia a terzi abilitati.

Capitolo 2 GESTIONE RIFIUTI URBANI

ART. 8. OGGETTO DEL SERVIZIO E PRINCIPI GENERALI

Il presente capitolo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani, che devono essere conferiti e raccolti nel rispetto delle seguenti disposizioni generali e particolari. Il servizio, in osservanza dei principi generali precedentemente esposti, viene organizzato in modo tale da perseguire il più possibile l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti urbani e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile o non recuperabile.

ART. 9. MODALITA DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

La raccolta viene effettuata mediante contenitori rigidi con un sistema misto a seconda della tipologia dei rifiuti da raccogliere e delle modalità gestionali adottate. Possono quindi essere previste:

Possono quindi essere previste:
□ raccolta differenziata stradale mediante contenitori (cassonetti o altro) idonei a proteggere i rifiuti
dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. I rifiuti devono essere
conferiti dall'utente nei contenitori, ove necessario in sacchetti chiusi idonei all'uso;
□ raccolta differenziata presso l'Ecocentro consortile dove è possibile anche smaltire materiali
particolari, per i quali non esistono contenitori distribuiti lungo le strade del territorio comunale
Il gestore servizio deve garantire anche la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero
al di fuori dei contenitori utilizzati per le varie tipologie di rifiuti urbani, la pulizia delle aree attorno ai
medesimi contenitori, nonché la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi in area
pubblica.

ART. 10. TERRITORIO COPERTO DAL SERVIZIO

Il servizio, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs 15.11.1993, n 507 e successive modificazioni, è garantito in tutto il territorio comunale, comprese le zone sparse.

Si intendono coperti dal pubblico servizio di raccolta, gli edifici che, risultino all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche con il solo imbocco della relativa strada privata d'accesso.

Capitolo 3 – RACCOLTA DIFFERENZIATA

ART. 11. FINALITÀ E MODALITÀ OPERATIVE

La raccolta differenziata è conforme ai principi esposti nei precedenti articoli ed è finalizzata ai seguenti scopi:

scopi.
nispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa statale e regionale e dalla pianificazione
provinciale;
□ rispetto delle indicazioni operative per la raccolta domiciliare, di cui alla circolare regionale
3/AMB/SAN del 25/07/2005;
tutela dell'ambiente, in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;

□ conseguimento del recupero di materiali riciclabili e/o energia;

🗆 responsabilizzazione dei cittadini utenti rispetto ai rifiuti da essi prodotti.

E' fatto obbligo per l'utente di conferire in modo separato tutti i rifiuti per i quali è stata attivata la relativa raccolta differenziata.

La raccolta differenziata viene effettuata mediante contenitori rigidi dislocati su suolo pubblico, mediante sistema domiciliare "su chiamata" per la raccolta degli ingombranti e del verde e mediante conferimento presso l'Ecocentro consortile.

I contenitori per la raccolta differenziata stradale sono posizionati secondo un piano di localizzazione soggetto a periodici aggiornamenti per intervenute modifiche dell'organizzazione del servizio, dell'assetto viario o di altre evenienze connesse nel rispetto del vigente codice della strada.

La localizzazione deve tenere conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio.

Il numero, la forma e la capacità volumetrica dei contenitori nonché la frequenza di raccolta sono determinati in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere e alle verifiche delle effettive esigenze.

Sui contenitori stradali devono essere applicate delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità previste dalla normativa in materia, e dei cartelli adesivi riportanti le istruzioni da seguire nel conferimento.

I contenitori devono essere collocati, di norma, in area pubblica ad una distanza adeguata alle utenze servite, su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto).

L'utente è tenuto a servirsi del contenitore disponibile più vicino e a chiudere il coperchio se il contenitore ne è dotato; qualora questo sia stato riempito completamente di sacchi, i rifiuti vanno conferiti in altro contenitore e non vanno mai lasciati sul suolo.

I contenitori vengono contrassegnati da un colore distintivo e da specifiche indicazioni per ogni frazione di rifiuto oggetto di raccolta differenziata. I contenitori medesimi devono essere costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili, nonché essere accessibili, senza pericolo per l'utenza.

E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori posizionati su strada. In corrispondenza delle aree sulle quali sono posizionati i cassonetti, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti. I veicoli che si trovano in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata, oltre all'applicazione nel caso di specie, della sanzione pecuniaria a carico del responsabile.

Laddove possibile, sono da evitarsi posizionamenti di contenitori in zone di difficile transito per condizioni e dimensioni della carreggiata (ad es. strade senza sbocco o non pavimentate etc). Le caratteristiche dei contenitori devono essere conformi a quanto stabilito dal vigente Codice della Strada. Per il **servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati** il colore dei contenitori utilizzati dovrà essere:

Frazione organica: MARRONE Carta, Cartone e Tetrapack: BIANCO Plastica, Acciaio e Alluminio: GIALLO

Vetro: BLU

Indifferenziato: VERDE Indumenti usati: BIANCO

ART. 12. RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE "SU CHIAMATA"

La raccolta differenziata viene inoltre effettuata mediante sistema domiciliare "su chiamata" per la raccolta degli ingombranti (divani, stufe, frigoriferi, sedie, materassi, televisori, lavatrici, ecc.) e del verde (sfalci di prati, foglie e residui di potatura).

L'utente prima di mettere fuori gli ingombranti o il verde, deve prenotare il ritiro, telefonando al gestore del servizio, il quale indicherà il giorno ed il luogo in cui verrà effettuata la raccolta.

ART. 13. ECOCENTRO CONSORTILE

Nel territorio del Comune di Susa, Località Castelpietra, nei pressi dell'incrocio tra la S.S. n. 24 e la S.P n. 207 per Mattie è attivo l'ecocentro consortile.

La struttura è al servizio della raccolta rifiuti ed in particolare per agevolare gli utenti nella corretta differenziazione degli stessi. Essendo una struttura consortile, vi possono accedere i cittadini residenti nei comuni soci di ACSEL SPA o proprietari di seconde case.

La raccolta presso tale centro potrà riguardare frazioni di rifiuti già comprese nel servizio ordinario nonché particolari tipi di rifiuto per i quali non si prevedono servizi distribuiti nel territorio in relazione alle loro particolari caratteristiche qualitative-quantitative che a titolo semplificativo e non esaustivo sono: armadi, attrezzi ingombranti, biciclette, caldaie, damigiane, carriole, elettrodomestici, frigoriferi, gabbie, grandi imballaggi, lavandini, lavatrici, lavastoviglie, televisori, lastre in vetro resina o plastica, macchine da cucire, materassi, mobilio in genere, pneumatici, porte e finestre, ramaglie, potature e sfalci d'erba, tessuti, oli minerali, oli di provenienza domestica, pile esaurite, farmaci scaduti, cartucce vuote, inerti provenienti da piccole demolizioni, metalli, ecc.

ART. 14. FRAZIONE VERDE

La frazione recuperabile è costituita da sfalci di prati, foglie e residui di potatura, e deve essere conferita esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.

La raccolta dei rifiuti vegetali viene svolta mediante conferimento presso l'Ecocentro consortile o con modalità domiciliare su prenotazione per grandi quantità, con le modalità stabilite nel contratto di servizio. E' da promuoversi la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti. E' vietato il conferimento della frazione verde in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti.

ART. 15. COMPOSTAGGIO DOMESTICO

La pratica del compostaggio è possibile solo all'utenza che può dimostrare la disponibilità di un'area verde (giardino, orto, etc) sul territorio comunale, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. L'Amministrazione Comunale individua meccanismi di incentivazione del compostaggio domestico, anche tramite interventi di riduzione della Tassa/Tariffa (art. 49 D.Lgs. 22/97), attuati sulla base di modulo di autocertificazione sottoscritto dalle utenze interessate.

Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione organica e vegetale), tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di cattivi odori.

La collocazione del punto di compostaggio dovrà essere il più lontano possibile da eventuali abitazioni e comunque ad una distanza minima di 5 metri.

E' ammesso lo smaltimento nelle concimaie agricole, destinate all'accumulo dello stallatico, della

frazione organica, verde o putrescibile, dei rifiuti provenienti dalla relativa utenza domestica. Tale pratica è assimilata in tutto al compostaggio domestico.

ART. 16. RIFIUTI SOLIDI URBANI NON DIFFERENZIABILI

I rifiuti solidi urbani non differenzibili devono essere conferiti negli appositi cassonetti dislocati lungo la rete stradale dell'intero territorio comunale.

La raccolta dei rifiuti indifferenziati riguarda la frazione merceologica residuale non oggetto di raccolte differenziate. L'utente deve utilizzare sacchetti preferibilmente trasparenti, in modo da facilitare le operazioni di controllo qualitativo e deve conferirli nei contenitori dedicati, in sacco ben chiuso, in modo tale da impedire la dispersione e l'emanazione di cattivi odori.

E' vietato immettere nei contenitori o conferire residui liquidi, materiali e/o sostanze infiammabili e accesi, materiali taglienti se non opportunamente protetti.

□ rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;				
urbani e assimilati è vietata l'immissione di:				
Oltre a quanto stabilito, nei cassonetti e contenitor	ı predisposti per	: il conterimento	dei rifiuti so	olidi

□ rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;
⊓rifiuti urbani pericolosi;
□ rifiuti oggetto di raccolta differenziata (carta, cartone, tetrapack, organico, verde, plastica,
acciaio, alluminio, ecc.);
beni durevoli ex. art. 44 del D.Lgs. 22/97
altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di
raccolta

ovvero specifici servizi integrativi.

ART. 17. CARTA, CARTONE E TETRAPACK

Il servizio di raccolta della frazione carta, cartone e tetrapack è svolto, con il sistema a contenitori stradali e con frequenza minima di svuotamento settimanale.

La carta, il cartone ed il tetrapack devono essere conferiti nell'apposito cassonetto sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, ad esempio riducendo in pezzi cartoni e cartoncini.

Nei contenitori appositi si devono conferire quotidiani e riviste, pieghevoli e fogli pubblicitari, scatole di cartoncino, cartone ondulato per imballaggi, fogli di carta pulita in genere, sacchetti di carta, cartone ondulato per imballaggi, tabulati, carta da pacchi, tetrapack.

Sono escluse le carte plastificate, le carte paraffinate, le carte bitumate, le carte accoppiate con alluminio, le carte vetrate o molto sporche e unte, i pannolini per bambini, carta da parati e carta carbone, polistirolo, sacchetti di plastica.

I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il riciclaggio/recupero autorizzati.

ART. 18. VETRO

Il servizio di raccolta del vetro è svolto con il sistema a contenitori stradali e con frequenza minima di svuotamento settimanale.

E' possibile conferire il vetro dei contenitori con vuoto a perdere (bottiglie, barattoli, vasetti ecc.), altro vetro che si può generare in casa (bicchieri, vasi e caraffe).

Bottiglie ed altri oggetti di vetro devono essere svuotati e risciacquati prima di essere depositati negli appositi contenitori. Non è prevista la raccolta del vetro divisa per colore. Boccioni e piccole

damigiane non impagliate non devono essere abbandonati vicino ai cassonetti, ma inseriti nei cassonetti. Damigiane di elevate dimensioni, vetri piani ed altri imballi in vetro o metallo che abbiano dimensioni superiori a quelle delle attrezzature a disposizione vanno trattati come ingombranti e devono essere conferiti all'Ecocentro consortile o prenotandone il ritiro. E' vietato conferire pirofile da forno (vetro pirex), cristalli, lampadine e neon, specchi, schermi di televisori, monitor, ceramica, contenitori con residui di liquidi tossici e infiammabili, tubi al neon, bombole e bombolette con gas.

ART. 19. PLASTICA, ACCIAIO, ALLUMINIO

Il servizio di raccolta della frazione plastica, acciaio e alluminio è svolto con il sistema a contenitori stradali e con frequenza minima di svuotamento settimanale.

Nei contenitori si devono mettere i seguenti materiali:

- di natura alimentare quali bottiglie (di acqua minerale e bibite olio, succhi, latte), flaconi/dispensatori e contenitori (sciroppi, creme, salse, yogurt, ecc.), confezioni rigide per dolciumi (scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte), confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere (affettati, formaggi, pasta fresca, ecc.), buste e sacchetti per alimenti in genere (pasta, patatine, caramelle, surgelati, ecc.), vaschette in genere (porta-uova, per carne e pesce, per gelati), reti per frutta e verdura, film e pellicole, contenitori vari per alimenti, coperchi, cassette per prodotti ortofrutticoli (queste ultime, di preferenza, accatastate ordinatamente a fianco delle attrezzature nei giorni di raccolta).
- di natura non alimentare quali flaconi in genere (che hanno contenuto detersivi, saponi, cosmetici, prodotti per l'igiene della casa e della persona), barattoli per il confezionamento in genere (che hanno contenuto cosmetici, rullini fotografici, ecc.), film e pellicole da imballaggio, blister e contenitori rigidi sagomati (che hanno contenuto pile, articoli da cancelleria, ecc.), scatole e buste per il confezionamento di capi di abbigliamento, gusci, imballaggio in polistirolo espanso, sacchi, sacchetti, buste e vasi per vivaisti.

lattine per le bevande e per l'olio, le scatolette per la conservazione dei cibi in alluminio o rivestite di stagno, quali scatole di pelati, piselli, tonno, altri materiali metallici di piccole dimensioni quali: appendini, tappi metallici o capsule, fogli di alluminio e vaschette per la conservazione dei cibi, chiodi, viti, fili di ferro e materiali metallici di piccole dimensioni provenienti da manutenzioni domestiche ecc., tubetti (per conserve, creme o cosmetici), deodoranti, lacca o panna.

I contenitori per liquidi e gli imballaggi devono essere conferiti sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, ad esempio svuotando, schiacciando in orizzontale e rimettendo il tappo alle bottiglie affinché non riacquistino la forma originaria. I flaconi e gli imballaggi in genere devono essere svuotati e risciacquati prima di essere conferiti.

E' vietato conferire contenitori plastici etichettati come rifiuti pericolosi (che vanno portati all'Ecocentro consortile), calze e tessuti di nylon, materiali diversi plastificati, gomme per bagnare, camere d'aria, giocattoli, tubi elettrici, retro delle tv, paraurti delle auto.(sempre in riferimento alla normativa vigente).

ART. 20. PILE E BATTERIE

Tali rifiuti sono costituiti da:
□ pile a bottone
pile stilo rettangolari
batterie per attrezzature elettroniche
□ batterie per automobili

In relazione a quanto previsto nel D.M. 476/97, le pile e gli accumulatori usati sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dai soggetti esercenti il servizio pubblico o presso l'Ecocentro consortile.

I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia, e deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento.

E' vietato immettere le pile o gli accumulatori usati nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati e abbandonarli lungo la strada o vicino ai cassonetti.

ART. 21. FARMACI E MEDICINALI

Tali rifiuti sono costituiti da farmaci inutilizzati, scaduti o avariati, fiale per iniezione inutilizzati, disinfettanti e siringhe. I cittadini devono conferire le siringhe e gli aghi con il cappuccio inserito.

La raccolta differenziata di farmaci e medicinali è attiva presso i punti di raccolta predisposti dai soggetti esercenti il servizio pubblico e tramite i contenitori posizionati all'interno delle farmacie cittadine. I rifiuti sanitari devono essere depositati temporaneamente, stoccati, raccolti, trasportati e smaltiti con le modalità stabilite dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, e dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia.

I contenitori per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato. Inoltre i contenitori per i farmaci, devono essere a tenuta in modo tale da evitare la fuoriuscita di eventuali colaticci e liquidi.

ART.22. INDUMENTI USATI

Tali rifiuti sono costituiti da:
□ indumenti in genere;
□ maglie;
□ pantaloni;
□ camicie;
□ borse;
□ scarpe;
□giocattoli in plastica in buono stato.
La raccolta dei materiali sopracitati viene effettuata tramite appositi cassonetti di colore bianco posizionati
sul territorio comunale.
Gli indumenti, se in buono stato, vengono riutilizzati presso le popolazioni più disagiate, se in cattivo stato
vengono divisi per fibra (cotone, lana, ecc.) e rigenerati.
I giocattoli in buono stato vengono distribuiti ai bambini bisognosi.

Nei contenitori sopraindicati, è vietato conferire: cuscini, attaccapanni, pentole, stracci per lavare

pavimenti sporchi ed usati, giocattoli in plastica in cattivo stato.

ART. 23. RIFIUTI INGOMBRANTI

I rifiuti ingombranti si definiscono quelli derivanti dalla sostituzione e/o rinnovo di beni di consumo durevoli (elettrodomestici, mobili, componenti di arredamento ecc.) o quelli che per dimensione non possono essere raccolti nel normale circuito di raccolta.

La raccolta dei rifiuti ingombranti sarà effettuata con il ritiro del materiale a domicilio previa prenotazione del servizio al gestore del servizio. L'utente deve conferire i rifiuti, per un massimo di cinque pezzi a chiamata, su suolo pubblico adiacente al proprio numero civico e nel giorno concordato o al massimo nel giorno antecedente, in modo ordinato e occupando il minimo spazio possibile, senza intralcio per il passaggio pedonale e per la circolazione e la sosta dei veicoli. In alternativa gli utenti potranno portarli presso l'Ecocentro consortile.

ART. 24. MATERIALI INERTI PROVENIENTI DA PICCOLE DEMOLIZIONI DOMESTICHE

Sono considerati rifiuti inerti:
i materiali provenienti da demolizioni e scavi;
gli sfridi di materiale da costruzione;
i materiali ceramici cotti;
i vetri di tutti i tipi non ulteriormente differenziabili;
le rocce e i materiali litoidi.
Quantità limitate di rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni di abitazioni privat

Quantità limitate di rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni di abitazioni private effettuate sul territorio comunale, possono essere conferite, in ottemperanza a quanto stabilito nel regolamento dell'azienda consortile, all'Ecocentro, utilizzando idonei mezzi di trasporto che evitino la caduta o la dispersione, nel rispetto del codice della strada.

I materiali inerti derivanti da demolizioni e/o lavori di manutenzione e/o ristrutturazioni devono essere invece conferiti direttamente dall'azienda edile presso impianti di recupero o smaltimento autorizzati ai sensi della vigente normativa.

E' vietato immettere tali materiali nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati o conferirli con le modalità previste per le altre frazioni di rifiuto.

ART. 25. LEGNAME E MANUFATTI IN LEGNO ESCLUSI GLI SCARTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO

La raccolta del legname e dei manufatti in legno viene effettuata presso l'Ecocentro consortile attrezzato per raccolte differenziate. Gli utenti vi provvedono mediante conferimenti diretti.

ART. 26. PNEUMATICI - COMPONENTI ELETTRONICI - CARTUCCE ESAUSTE DI TONER PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI

La raccolta di tali materiali viene effettuata presso l'Ecocentro consortile attrezzato perle raccolte differenziate. Gli utenti vi provvedono mediante conferimenti diretti.

Capitolo 4 - ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA

ART. 27. CESTINI STRADALI

Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree di uso pubblico e dei giardini pubblici, il Comune provvede ad installare appositi cestini porta – rifiuti, in misura adeguata a garantire la facilità di

conferimento dei rifiuti da parte dell'utente.

E' vietato:

introdurre rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli edifici;

danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini porta – rifiuti;

eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.

Le modalità di esecuzione dello svuotamento, della pulizia e della manutenzione dei cestini e le aree servite sono stabilite dal gestore del servizio previo accordo con il Comune.

ART. 28. RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO

Ai sensi dell'art. 14 comma 3 del D. Lgs. 22/97 e dell'art. 192 del D.L.vo n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati sul suolo pubblico è a carico del responsabile, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento. In caso di inadempienza l'Amministrazione Comunale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. In caso di mancata individuazione del responsabile, i rifiuti sono raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento a cura del gestore del servizio o dal altro soggetto individuato ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento.

ART. 29. PULIZIA AREE MANIFESTAZIONI

Manifestazioni.

Chiunque intenda organizzare iniziative quali feste, sagre, fiere, corse ecc. o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo, scioperi, comizi ecc., su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, è tenuto a far pervenire all'Amministrazione Comunale, con preavviso minimo di 48 ore, il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare.

In ogni evento autorizzato dal Comune, è fatto obbligo agli organizzatori, pertutta la durata delle manifestazioni stesse, di tenere pulita l'area e di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori, in funzione delle varie tipologie di rifiuto. I soggetti autorizzati sono comunque tenuti a porre in essere modalità organizzative e di somministrazione tali da ridurre il più possibile le quantità di rifiuti prodotti.

Il Comune può richiedere agli organizzatori la costituzione di apposita cauzione, da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia e degli eventuali danni alla attrezzatura assegnata.

Aree occupate da esercizi pubblici:

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, debbono lasciare pulita l'area assegnata, provvedendo quotidianamente a conferire i rifiuti con le stesse modalità previste nei presente regolamento. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute, ricorrendo a cestini e contenitori per rifiuti. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni singola attività deve risultare perfettamente pulita.

ART. 30. PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE E PRIVATE

Ai fini del presente articolo vengono individuate 5 distinte situazioni:

□ scarico abusivo su strade pubbliche e relative pertinenze, su area pubblica o demaniale, su area di proprietà comunale o private ad uso pubblico, nonché nei corpi idrici e sulle relative sponde di

	•		1	. 1	
pro	prie	ta c	lemai	nıal	le:

- □ scarico abusivo o accumulo su aree private, ancorché aperte al pubblico ma non dichiarate di uso pubblico;
- □ scarico abusivo o accumulo su aree private abbandonate;
- □ accumulo di rifiuti in edifici abitativi;
- 🗆 sgombero di macerie e rifiuti in caso di crolli, incendi ed eventi idrogeologici.

Scarico abusivo su strade pubbliche:

Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area. Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.

Scarico abusivo o accumulo su aree private:

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

I terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità.

Gli obblighi in parola comprendono pure le operazioni di sfalcio dell'erba e dell'asporto di rifiuti eventualmente lasciati anche da terzi e sono finalizzati alla riduzione dei siti favorevoli all'insediamento e alla proliferazione di animali dannosi quali topi , zanzare ecc..

Qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree private, il Sindaco emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario e il detentore legittimo dell'area a provvedere alla eventuale bonifica, ai sensi e con le procedure di cui all'art. 17 D. Lgs. 22/97 (messa in sicurezza, asporto ed allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi, pulizia del sito, nonché verifica di eventuali contaminazioni residue di suolo, sottosuolo e falda, ed eventualmente necessario ripristino ambientale nonché l'adozione di eventuali sistemi atti ad impedire futuri abbandoni sullo stesso luogo)

Nel caso di inadempienza nei termini assegnati, potrà essere disposto intervento in danno, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione Comunale che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da essa stessa definite.

I costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e/o detentore legittimo dell'area, che possono a loro volta rivalersi sul soggetto responsabile dell'abbandono.

Nel caso il bene sia oggetto di procedura fallimentare o concordato preventivo, il procedimento viene notificato anche al curatore del procedimento ed eventualmente al giudice di merito.

Scarico abusivo o accumulo su aree private abbandonate:

In caso di scarichi su terreni non utilizzati ed in stato di abbandono, qualunque sia la destinazione degli stessi, l'Amministrazione Comunale verificherà il titolo di proprietà, procedendo come per il paragrafo precedente nei confronti del proprietario.

Accumulo di rifiuti in edifici abitativi:

Nel caso di accumuli di rifiuti all'interno di edifici abitativi, ancorché non in ambito urbano, segnalati come inconveniente igienico-sanitario dall'A.S.L, o dalle forze di polizia e di pronto intervento, l'Amministrazione Comunale procede con apposita Ordinanza Sindacale.

Sgombero di macerie e rifiuti in caso di crolli, incendi ed eventi idrogeologici:

Nel caso di sgomberi di macerie e rifiuti in caso di eventi incidentali, su richiesta ed in raccordo con il comando VV.FF., previo eventuale nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, l'Amministrazione Comunale procede, intimando al proprietario lo sgombero;

ART. 31. PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

Chiunque utilizzi aree pubbliche per cantieri relativi alla costruzione o manutenzione di fabbricati e di

opere in genere è obbligato a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e materiali, assicurando il contenimento, l'abbattimento e la rimozione delle polveri, anche nelle aree circostanti.

Le medesime disposizioni si applicano alle aree di cantiere relative ad opere stradali o infrastrutturali.

ART. 32. DEIEZIONI CANINE

A tutela delle garanzie igienico sanitarie e del pubblico decoro è fatto obbligo ai proprietari e/o a chiunque accompagni animali domestici, in spazi pubblici, di munirsi di idonea attrezzatura atta all'immediata rimozione delle deiezioni canine e previa immissione in appositi sacchetti al conferimento nei contenitori dedicati.

I proprietari di cani o altri animali, nonché coloro che li conducono per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree verdi, sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino al di fuori degli spazi appositamente destinati, laddove previsti.

Il sindaco potrà emanare ,in merito, ordinanze tali da richiedere comportamenti idonei, anche in base a pareri espressi dai servizi veterinario e dal competente dipartimento dell'ARPA o altri organi all'uopo competenti.

ART. 33. AREE DI SOSTA TEMPORANEA

Nelle aree utilizzate dai venditori ambulanti, gli stessi si dovranno occuparsi della pulizia dell'area temporaneamente occupata, secondo le normative vigenti.

ART. 34. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI

Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica IO settembre 1990 n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria e successive modificazioni ed integrazioni.

Per rifiuti da esumazione ed estumulazione si intendono ai sensi del D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003 i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione ed estumulazione:

inumazione ed estumulazione:
□ assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura
□ simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es: maniglie)
🗆 avanzi di indumenti, imbottiture e similari,
□ resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano
□ resti metallici di casse (ad es: zinco, piombo).
I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a
perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti
urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti al scritta "Rifiuti urbani da esumazioni e da
estumulazioni".
I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti
autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del D. Lgs. 22/1997 per lo smaltimento dei rifiuti urbani. La
gestione dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse
Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono:
nateriali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari.
altri oggetti metallici e non, asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari possono essere

riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

Devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.

Capitolo 5 – OBBLIGHI E DIVIETI

ART. 35. DIVIETI

Sono vietati l'abbandono e il deposito incontrollato di qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido, semi solido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti, sul suolo e nel suolo, ivi comprese le sponde dei laghi, dei canali, dei torrenti e dei fiumi, come pure l'immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee. E' comunque vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi rifiuto solido o liquido sulle aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi privati visibili al pubblico, nonché introdurre rifiuti nelle caditoie e nei pozzetti stradali o immetterli negli scarichi fognari, salvo ove sia consentito da norme specifiche.

Ai fini della corretta gestione dei rifiuti, è vietato conferire le diverse tipologie di rifiuti in violazione delle modalità stabilite per ciascuna di esse con il presente Regolamento e con ogni relativa disposizione attuativa adottata dall'Amministrazione o dal gestore del servizio.

Sono vietati:

□ l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, e
sulle aree private;
ala cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente
conferiti al servizio;
□ l'uso improprio di vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta di rifiuti;
□ l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti ;
🗆 i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di
veicoli in spazi non consentiti;
□ il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
🗆 il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di
volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai cittadini
e agli addetti ai servizi;
□ il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da
danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
□ il conferimento al servizio pubblico della frazione non recuperabile sciolta;
□ l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori;
🗆 l'abbandono di piccoli rifiuti su suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette,
barattoli, bottiglie e simili);
□ l'abbandono di ingombranti e macerie su suolo pubblico;
ai proprietari di animali domestici, l'imbrattamento del suolo pubblico con escrementi animali;
il danneggiamento delle strutture pubbliche di smaltimento rifiuti;

ART. 36. OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Competono ai produttori di rifiuti urbani e ai produttori di rifiuti assimilati, le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata devono essere obbligatoriamente conferiti secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il soggetto gestore dei servizi di raccolta, si farà parte diligente per informare adeguatamente gli utenti, i quali devono opportunamente conformare l'organizzazione domestica, aziendale e condominiale della gestione dei propri rifiuti.

Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti già conferiti, da parte di soggetti non preposti è rigorosamente proibita.

L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'attività degli operatori addetti.

E' fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori degli operatori e dei mezzi, sia su suolo pubblico che privato.

Le sostanze putrescibili devono essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti dispersioni o cattivi odori.

I cassonetti provvisti di chiusura devono essere richiusi perfettamente dopo l'immissione dei rifiuti. I concessionari di aree pubbliche e/o di uso pubblico e i titolari di autorizzazioni all'occupazione delle predette aree, debbono mantenere pulite le stesse e rimuovere i rifiuti in esse abbandonati.

ART. 37. OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI

I produttori di rifiuti speciali, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 22/97 e successive modifiche e integrazioni.

Capitolo 6 - NORME FINALI

ART. 38. ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

In considerazione di quanto previsto dall'art. 191 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

ART. 39. CONTROLLI

Ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 alla Provincia compete il controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti.

Il gestore del servizio può attivare la vigilanza per il rispetto del presente regolamento rilevando le violazioni amministrative previste.

Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, alla Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di enti erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione stipulata con l'amministrazione comunale, da persone di altri enti o associazioni, preposti alla vigilanza.

La Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile, al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

ART. 40. OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti e igiene urbana.

ART. 41. SANZIONI

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24.11.1981, - n. 689, nell'ambito dei limiti scelti dall'Amministrazione Comunale, salvo esplicita variazione da parte dell'Amministrazione Comunale stessa. In particolare, tra le norme sanzionatorie previste dal D.Lgs. 152/2006, si sottolineano quelle in tema di abbandono di rifiuti (art. 255 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152), riguardanti anche il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, degli imballaggi terziari di qualsiasi natura e la prescrizione che eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata dall'Amministrazione Comunale, ai sensi del comma 2 dell'art. 251 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152.

Le violazioni al presente regolamento seguono la procedura sanzionatoria ai sensi della legge n. 689/81 e prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un valore minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, con possibilità di pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni, di euro 50,00, come previsto dall'articolo 16 della legge 03/2003 che ha introdotto l'articolo 7 bis nel T.U.O.E.L. 267/2000.

Per quanto concerne i principi generali, si fa riferimento al "Regolamento per l'applicazione di normative sulle sanzioni amministrative per le violazioni a disposizioni di regolamenti comunali" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10/01 del 28/02/2001.

Le violazioni contestate ad utenze condominiali, nel caso in cui sia impossibile accertare la responsabilità dei singoli, comportano una sanzione da elevarsi nei confronti del responsabile condominiale, quale rappresentate dell'intero condominio.

ART. 42. ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, in seguito alla delibera di approvazione, viene pubblicato sull'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della sua ripubblicazione.

ART. 43. VARIAZIONI NON SOSTANZIALI ALLE PRESENTI NORME

Sono ammesse variazioni operative non sostanziali effettuate dall'ente gestore su indicazione del Comune al fine di migliorare il servizio, adattarsi alle nuove necessità e migliorare l'efficienza del sistema.